

Inchiesta di *ItaliaOggi* sul lato oscuro del rientro dei capitali: ecco le strade più battute per sfuggire al fisco

Tutti i trucchi dei non-voluntarosi

C'è anche il lato oscuro della voluntary disclosure. Di fronte alla scelta obbligata (come la presentano per lo più sia i professionisti sia l'amministrazione finanziaria) della collaborazione volontaria, per la riermersione dei capitali illegalmente detenuti all'estero, c'è ancora chi non si arrende e, come raccontano a *ItaliaOggi* gli addetti ai lavori oltreconfine, rischia il tutto per tutto, osando soluzioni al limite del temerario. Dalla creazione di una

società limited per poi trasferire i capitali da persona fisica a persona giuridica al trasferimento dei fondi dalla Svizzera verso Londra (o in alternativa New York) presso una banca locale per poi acquistare beni rari come quadri, oro e diamanti. C'è anche chi acquista casa a Mauritius con conseguente automatico cambio di residenza, trasferimento del denaro e, da lì, senza correre il rischio di essere tracciati, passaggio delle somme a Singapore. Ma il trucco fondamentale per restare nell'ombra è quello di non utilizzare l'euro.

Grigolon a pag. 27

LE STRATEGIE DI CHI NON VUOLE EMERGERE

Il lato oscuro della Voluntary

C'è anche il lato oscuro della voluntary disclosure. Di fronte alla scelta obbligata (come la presentano per lo più sia i professionisti sia l'amministrazione finanziaria) della collaborazione volontaria, per la riermersione dei capitali illegalmente detenuti all'estero, c'è ancora chi non si arrende e, come raccontano a *ItaliaOggi* gli addetti ai lavori oltreconfine, rischia il tutto per tutto, osando soluzioni al limite del temerario.

I trucchi del mestiere. Creazione di una società limited, trasferimento da persona fisica a persona giuridica e attuazione di una serie di escamotage elusivi per l'Italia ma non per la Svizzera; il tutto con un punto di break even superiore ai 300 mila euro, vista l'onerosità dell'operazione. O ancora, bonifico dalla Svizzera verso Londra (o in alternativa New York), trasferimento della liquidità in nero presso una banca locale e acquisto di beni rari tra cui quadri, oro e diamanti (o beni reali, magari intestati a terzi in Belize); e infine, acquisto di una casa a Mauritius con conseguente automatico cambio di residenza, trasferimento del denaro e, da lì, senza correre il rischio di essere tracciati, passaggio delle somme a Singapore, uno dei principali centri offshore del mondo, specie per gli scambi con la Cina. Nessuno però vieta di rimanere a Mauritius e godere del proprio capitale al mare.

La voluntary disclosure ha, dunque, anche un lato oscuro, che è quello di chi, consapevole della perdita e delle indagini cui andrebbe incontro ammettendo il proprio nero oltreconfine, opta per soluzioni border line, rischiando sanzioni pesantissime non solo pecuniarie ma anche penali. Rischio che comunque cade in prescrizione alla scadenza del quinto anno in cui si è commesso il reato. Secondo le fonti di *ItaliaOggi*, inoltre, se il trasferimento di denaro non avviene in euro ma in altra valuta, la possibilità che i trasferimenti vengano tracciati è ancora inferiore: va ricordato, infatti, che il monte

dei pagamenti in euro passa sempre per Francoforte che, quando serve, può disporre di tutti i dati necessari per tracciare lo schema dei traffici mondiali nella moneta europea.

I problemi nelle procedure. Ci sono altri punti interrogativi nella disciplina della voluntary disclosure che rischiano di trasformarsi in appigli utili ai clienti - e ai propri consulenti - che hanno interesse a spingersi verso soluzioni alternative. In primo luogo vi sono la difficoltà della procedura in sé e i ritardi accumulati dal legislatore e dall'Agenzia delle entrate nel metterle a fuoco i punti più delicati. Poi, la difficoltà nel reperire tutta la documentazione utile, poiché essa si scontra spesso con un certo ostruzionismo da parte degli istituti stranieri a spedirla, al punto che possono essere necessari dai 30 ai 60 giorni per la trasmissione di un semplice estratto conto. Il numero di pratiche rapportato ai professionisti disponibili in grado di svolgere l'iter della voluntary, inoltre, risulta comunque troppo elevato, visti i tempi ormai stretti delle richieste di emersione che dovranno essere consegnate, salvo proroghe, entro il 30 settembre.

Mancanza di informazione. Infine, vi è la scarsa informazione sulla natura e sul contenuto dell'accordo siglato da Svizzera ed Italia: sebbene la firma del 23 febbraio



2015 sia presa come punto di riferimento dal quale ogni movimento può divenire oggetto di controlli, per l'effettiva attuazione dello scambio informativo sarà necessario attendere fino al 2018, dando per scontato che le discussioni diplomatiche tra i due stati portino a una ratifica dell'accordo da parte dei parlamenti italiano ed elvetico. Il Regolamento attuativo deve infatti risultare compliant coi due Corpi Iuris. E non è detto che la ratifica dell'accordo da parte della Svizzera (che potrebbe richiedere anche un referendum) passi in modo indolore. Anche perché l'art. 4 dell'accordo prevede che «lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti» sia «oggetto di strumenti giuridici separati».

Se il protocollo non trovasse una ratifica nel 2018, coloro che hanno effettuato il rientro volontario dei capitali, sostengono coloro che, oltre confine, non hanno interesse a far emergere i capitali italiani «finirebbero per essere ingabbiati dal fisco, inutilmente». Anche perché «difficilmente la Svizzera rinuncerà alle prerogative che gli sono garantite dal fatto di essere uno stato cassaforte».

Policy del denaro bianco. Resta però il fatto che la Svizzera (e non solo lei), rispetto all'Italia, è certamente un paese a regime fiscale privilegiato, che non sempre è bene identificare la Svizzera come sola zona del Canton Ticino e che, dalla stipula della legge Finma del 2012, la policy nazionale del denaro bianco fa rientrare anche i depositi elvetici nel quadro Rw italiano.

Gloria Grigolon

Tre vie di fuga dalla Disclosure

Creazione di una società limited	→ Trasferimento da persona fisica a persona giuridica	→ Attuazione di escamotage elusivi per l'Italia ma non per la Svizzera
Bonifico dalla Svizzera verso Londra o New York	→ Trasferimento di liquidità presso una banca locale	→ Acquisto di beni rari (oro, quadri) o reali intestati a terzi
Acquisto casa a Mauritius e cambio di residenza	→ Trasferimento del denaro (senza possibilità di essere tracciati)	→ Passaggio delle somme a Singapore o in altro centro offshore